



Ente/Associazione	SIGEA - prot. n. 6249 del 29/07/2019 - Prot. U071/sigea	Osservazione	Controdeduzione
	Presenta un elenco di geositi presenti nell'area di interesse individuata, come rivenienti del progetto regionale "Ricognizione e verifica dei geositi e delle emergenze geologiche della Regione Puglia"	<ul style="list-style-type: none">- CGP0235 La Grotta sorgente Chiar di Luna;- CGP0223 La Grotta della Rondinella;- CGP0237 L'arco della Grotta di Sella, poiché già presenti nel Documento di analisi come habitat Med 8330 "Grotte non ancora sfruttate a livello turistico"	I geositi indicati saranno inseriti fra i valori ambientali presenti nell'area, nel capitolo 2. Descrizione e tipologia ambientale del Documento di analisi, ad eccezione dei seguenti geositi: <ul style="list-style-type: none">- CGP0235 La Grotta sorgente Chiar di Luna;- CGP0223 La Grotta della Rondinella;- CGP0237 L'arco della Grotta di Sella,
Ente/Associazione	SIGEA - prot. n. 7871 del 01/10/2019	Osservazione	Controdeduzione
	Chiede di "... integrare la proposta di perimetrazione avanzata dagli uffici regionali ...", proponendo di "... collegare, con una fascia che interessa la falesia costiera del centro abitato di Polignano a Mare e i fianchi (destro e sinistro) del tratto terminale di Lama Monachile, le due aree - a nord/ovest e sud/est del centro abitato - così come individuate nell'istruttoria degli Uffici regionali."		La proposta di nuova perimetrazione presentata dalla SIGEA si sovrappone, nelle estreme parti a nord ed a sud, a quella predisposta dagli uffici. Si può valutare positivamente l'estensione della perimetrazione a Lama Monachile. Si ritiene di NON includere le parti dell'abitato.
Ente/Associazione	FAI Puglia - prot. n. 6394 del 31/07/2019, consegnata brevi manu in sede di conferenza dei servizi del 29/07/2019	Osservazione	Controdeduzione
			La nota non contiene richiesta di integrazioni in riferimento al Documento di analisi ed all'Area di interesse, posti a base della conferenza di servizi
Ente/Associazione	FAI Puglia - prot. n. 7745 del 26/09/2019, consegnata brevi manu in sede di conferenza dei servizi del 25/09/2019	Osservazione	Controdeduzione
	Chiede che venga ampliata la perimetrazione "... al centro storico ed alle aree urbane limitrofe con particolare riferimento al costone roccioso del bastione di Santa Candida a sud-est e Lama Monachile ...".		La perimetrazione proposta è solo descritta e non cartografata; ciò rende complicata l'individuazione delle aree che si propongono. Sembra ricalcare l'estensione della perimetrazione proposta dalla SIGEA.

Ente/Associazione	Comitato I Pastori della Costa – prot. n. 6293 del 30/07/2019	
	Osservazione	Controdeduzione
	1. Nei rilievi pregiudiziali, il Comitato chiede l'adozione di "... un provvedimento in autotutela per la sospensione dell'efficacia/revoca/annullamento del PAUR adottato con DD n. 67 del 28 marzo 2019 ..."	<u>Tali rilievi non sono pertinenti rispetto al procedimento in corso.</u>
	2. In riferimento al paragrafo 4. Valori naturalistici, il Comitato chiede di "... integrare l'elenco con il codice relativo alla fitocenosi presente sulle dune fossili "Le macchie"..."	<u>Il dato della presenza dell'habitat 2250* è stato inserito nel Documento di analisi.</u>
	3. Il Comitato chiede di inserire nella perimetrazione dell'area naturale protetta anche "... l'area a monte della SS16 solo per il tratto di Ripagnola ..."	<u>Non si accoglie l'osservazione poiché riguarda porzioni di territorio non comprese nella scheda A7 della LR 19/97, che fa riferimento alla "Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16".</u>
	4. Il Comitato chiede di "... effettuare una ricognizione delle reali condizioni di avvicinamento e accesso ad essa [la costa, ndr] attraverso gli "accessi pedonali" previsti dal PRG di Polignano a Mare".	<u>Non si accoglie l'osservazione poiché questi livelli di approfondimento pertengono ai contenuti del Piano del Parco.</u>
Ente/Associazione	Comitato I Pastori della Costa - prot. n. 7711 del 29/08/2019	
	Osservazione	Controdeduzione
Il Comitato chiede:		
1. la predisposizione da parte della Regione Puglia di un calendario dei lavori dalla Conferenza di servizi ...		
2. la presentazione alla conferenza, con immediatezza, dello schema di disegno di legge per l'istituzione dell'area naturale protetta al fine di definire le forme graduate di protezione per la sua gestione che deve tenere in conto necessariamente della presenza di aree protette già istituite nei territori limitrofi (Riserva Naturale Orientata Regionale dei Laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore) e dei Siti Natura 2000. Con lo schema di disegno di legge è necessario si predisponga anche un adeguato documento di indirizzo che contempli anche il lavoro prodotto dal Comitato		<u>Il contenuto delle osservazioni è superato dagli eventi.</u>



... da tempo inviato alla Regione Puglia ed ai Comuni di Polignano a Mare e Conversano		
3. la conclusione dei lavori della conferenza di servizi nei tempi dettati dalla legge, entro fine ottobre prossimo.		
Ente/Associazione	Comitato I Pastori della Costa - prot. n. 7711 del 25/09/2019	
A queste osservazioni l'ing. Loconsole ha risposto durante i lavori della seconda seduta della Conferenza di servizi		
Osservazione		Controdeduzione
Par. 7 "Obiettivi dell'istituzione dell'area protetta": integrare il paragrafo con l'obiettivo del coinvolgimento degli imprenditori nei vari settori economici interessati a fornire la propria collaborazione nella tutela degli ecosistemi e nel miglioramento dell'offerta di servizi ecosistemici.		La proposta avanzata è ascrivibile, più che agli obiettivi, alle azioni da mettere in campo per perseguire gli obiettivi indicati. <u>Se ne terrà conto nel Documento di analisi.</u>
Par. 7 "Obiettivi dell'istituzione dell'area protetta – Interventi ipotizzabili": integrare gli interventi con il convenzionamento con imprenditori per interventi di protezione e valorizzazione del territorio ai sensi del D. L.vo n. 228/2001 e s.m.i.		<u>La proposta sarà inserita fra gli interventi realizzabili.</u>
Par. 8 "Effetti derivanti dall'istituzione dell'area protetta": l'art. 7 della L. n. 394/1991 è rimasto quasi sempre disatteso anche perché non ci sono strumenti di pianificazione di aree protette regionali vigenti ad oggi, ad esclusione di quello della R.N.O.R. Laghi di Conversano e gravina di Monsignore. Si ritiene necessario avere certezza dell'immediata applicazione dei commi 3. e 4. dell'art. 8 della l. n. 19/1997, individuando priorità di finanziamento, anche in favore dei privati che si impegnino contrattualmente con il soggetto gestore, per interventi di protezione ambientale e di sviluppo di attività compatibili con le finalità dell'area protetta. Sarebbe opportuno indicare le fonti di finanziamento e le priorità d'azione.		<u>L'osservazione non riguarda i contenuti del Documento di analisi.</u> <u>Gli uffici regionali proveranno ad attuare le previsioni di incentivazione delle norme statali e regionali esistenti.</u>
Par. 9 "Criteri per la definizione delle norme generali di salvaguardia": sarebbe opportuno organizzare, in collaborazione con il Comune di Polignano a Mare e di Monopoli, una comunicazione a tappeto delle norme di salvaguardia e, poi, delle norme di legge ...		<u>L'osservazione non riguarda i contenuti del Documento di analisi.</u> <u>L'attività richiesta di partecipazione e comunicazione sarà sicuramente svolta nei momenti e nelle sedi opportune.</u>



Par. 9 "Criteri per la definizione delle norme generali di salvaguardia – Norme generali di salvaguardia porzione terrestre – Art. 71 del PPTR": si ritiene che questa norma vada modificata nel d.d.l. che si produrrà perché, scritta così, inficia l'obbligo per le aziende agro-zootecniche di dotarsi di concimaie e di impianti per il corretto smaltimento dei reflui animali, oltre a determinare possibili problemi con la gestione di impianti di trattamento di reflui civili eventualmente presenti nella perimetrazione proposta.		L'art. 71 delle NTA del PPTR fa riferimento ai soli "impianti di depurazione urbani o industriali", come specificato nella FAQ n. 91. Si sottolinea, inoltre, che il citato art. 71 permette la realizzazione di "....sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione".
Par. 9 "Criteri per la definizione delle norme generali di salvaguardia – Norme generali di salvaguardia porzione marina": le norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della l. r. n. 19/1997 non contemplano disposizioni specifiche per porzioni a mare [...] Si ritiene quindi necessario che [...] venga esplicitato che sulla parte a mare dell'area protetta vigono le Misure di Conservazione per S.I.C/Z.S.C. trasversali, per Sito e per habitat contenute nei Regolamenti Regionali n. 6/2016 e 12/2017.		Nella stesura delle norme di salvaguardia si terrà conto dell'osservazione, inserendo opportune misure di conservazione, anche mutate dai RR 6/2016 e 12/2017.
Par. 10 "Indicazioni per l'Ente di gestione": [...] L'Ente su base provinciale in realtà non è mai stato formalmente costituito ma sarebbe il caso di valutare il suo ripescaggio oppure considerare la possibilità che la gestione integrata della R.N.O.R. Laghi di Conversano e del Parco Naturale Regionale e dell'istituendo Parco Naturale Regionale costiero di Polignano a Mare (e Monopoli) possa essere affidata ad un Consorzio composto dai tre Comuni (Conversano, Polignano a Mare e Monopoli) con l'eventuale partecipazione della Città Metropolitana di Bari. Ovviamente, prevedendo stringenti obblighi in capo alle amministrazioni, in primis quella regionale, per il funzionamento efficiente ed efficace del Consorzio. Oltre alla formula consortile è possibile ipotizzare anche forme alternative di collaborazione di cui agli artt. 24 e 30 del T.U. Enti Locali (D. L.vo n. 276/2000).		Il punto sarà valutato di concerto con la amministrazioni coinvolte.
Ente/Associazione	Comitato I Pastori della Costa – prot. n. 8249 del 15/10/2019	
Osservazione		Controdeduzione
Propone una nuova perimetrazione.		Il Comitato, nel maggio 2018, ha proposto un "Progetto di integrazione del tratto di Costa Ripagnola alla Riserva Naturale Regionale Orientata Laghi di Conversano e Gravina di



	<p><i>Monsignore". Fra gli elaborati di tale proposta, anche la "Tav 7 – Zonizzazione della riserva – Costa nord".</i></p> <p><i>La perimetrazione allegata all'osservazione non si limita più alla sola porzione a nord dell'abitato di Polignano a Mare, ma comprende le aree a monte della statale 16 nel tratto nord dell'area di interesse.</i></p> <p><i>Tali aree non possono essere ricomprese nel perimetro dell'istituendo Parco Naturale Regionale per i motivi già esposti in riferimento alla nota presentata dal Comitato il 29 luglio 2019.</i></p>
<p><i>Propone di comprendere nel perimetro solo aree definite "non trasformate, naturali e seminaturali in forma di mosaico".</i></p>	<p><i>Non si accoglie l'osservazione poiché l'area di interesse fa riferimento all'istituzione di un Parco Naturale Regionale e non di una Riserva. Il Parco può comprendere anche aree già trasformate e/o antropizzate, come si può dedurre dall'art. 2 della LR 19/97 e dall'art. 12, co.2, L. 394/1991.</i></p>
<p><i>Propone anche "la revisione su tutta l'area oggetto di perimetrazione degli indici edificatori sia per le altezze che per la densità, verso un'architettura più rispondente ai canoni paesaggistici circostanti".</i></p>	<p><i>Non si accoglie l'osservazione poiché non è pertinente rispetto al procedimento in corso.</i></p> <p><i>Né il Documento di indirizzo, né il Disegno di legge, attribuiscono indici urbanistici alle aree; tale potestà è propria del Piano del Parco.</i></p> <p><i>Appare tuttavia contraddittorio ritenere di escludere dal perimetro del parco le aree edificate e contemporaneamente chiedere che l'istituenda area protetta riesca a garantire la realizzazione di "un'architettura più rispondente ai canoni paesaggistici circostanti".</i></p>
Ente/Associazione	Comitato I Pastori della Costa – del 29/10/2019, non protocollata poiché consta della proposta di perimetrazione già acquisita.
Osservazione	
Controdeduzione	
Stessa perimetrazione già acquisita agli atti.	

Ente/Associazione	Associazione "Chiudiamo la discarica Martucci", prot. n. 7744 del 26/09/2019	
	Osservazione	Controdeduzione
	<p>1. La perimetrazione delle aree da salvaguardare [...] deve tener conto che esse non presentano certo la stessa preminenza e importanza [...] graduare le forme di tutela. ... le aree ricadenti nelle zone delle frazioni di S. Giovanni e S. Vito [...] andrebbero senza alcun dubbio in qualche modo rinaturalizzate e/o riconvertite, magari con l'aumento della superficie occupata dalle formazioni vegetali naturali e la preservazione/conservazione del patrimonio artistico/culturale.</p> <p>2. Deve essere [...] assicurata la fruizione pubblica [...] del territorio delimitato ...</p> <p>3. [...] procedere a riconvertire l'agricoltura presente, in un'ottica sostenibile e compatibile col nascente parco, salvaguardando l'ambiente naturale.</p>	<p>Tali finalità sono comprese fra gli effetti attesi, derivanti dell'istituzione dell'area protetta.</p>
Ente/Associazione	Marina Militare - Comando Marittimo Sud – Taranto – prot. n. 7160 del 04/09/2019	
	Osservazione	Controdeduzione
	<p>Per quanto di competenza ed in relazione ai soli interessi della Marina Militare, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione del Parco Naturale in argomento.</p> <p>Chiede l'osservanza di indicazioni-prescrizioni relative alla gestione dell'area protetta marina, da rispettare a partire dalla sua istituzione.</p>	<p><u>L'osservazione presenta solo indicazioni e prescrizioni che fanno riferimento agli aspetti operativi, validi a partire dall'istituzione dell'area protetta.</u></p>



REGIONE
PUGLIA

Ente/Associazione	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – sede Puglia – prot. n. 7252 del 09/09/2019	
	Osservazione	Controdeduzione
	<p>L'istituzione del parco è coerente con le finalità della pianificazione di bacino e di distretto. L'A dB rileva la necessità di disciplinare l'uso e la trasformazione del territorio sulla base dei rischi da pericoli naturali presenti, da stimare e valutare alla scala di dettaglio ed in relazione alla elaborazione ed attuazione di un programma di gestione del rischio.</p> <p>Evidenzia le criticità idrogeologiche del territorio in analisi, come si evince dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), dal Pian di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) e dal Piano di Gestione delle Acque (PGA).</p> <p><u>Dichiara la propria disponibilità a collaborare in un percorso di copianificazione.</u></p>	<p><u>La nota non contiene osservazioni.</u></p>
Ente/Associazione	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – sede Puglia – prot. n. 7941 del 02/10/2019	
	Osservazione	Controdeduzione
	Conferma quanto specificato nella prima seduta	

Ente/Associazione	Comune di Conversano – 25/09/2019	
	Osservazione	Controdeduzione
	Ha chiesto nella seduta della Conferenza di servizi del 25/09/2019 se la deliberazione n. 29 del 17/04/2019 con la quale il Consiglio Comunale di Conversano ha manifestato interesse e sostegno alla proposta formulata dal Comitato Pastori della Costa – Parco Subito sia stata assunta agli atti degli uffici.	<u>La deliberazione di consiglio comunale è stata pubblicata.</u>

Ente/Associazione	Comune di Polignano a Mare – prot. n. 7746 del 26/09/2019	
	Osservazione	Controdeduzione
	<p>Perimetrazione provvisoria: non si sovrappone mai al perimetro proposto dalla Regione e si approssima alla falesia per tutto il tratto interessato dal Parco, si approfondisce, discostandosi dal bordo della scogliera, solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel tratto che va da Grotta le macchie a Lama Ripagnola; • grotta di Pozzo Vivo 1 (poco più a sud) fino a Torre Incina 	<p>Nel corso della seduta, il rappresentante del Comune di Polignano a Mare aveva affermato che i documenti depositati agli atti trattavano argomenti di natura urbanistica ed ambientale e che le rivenienze dei contributi specialistici depositati si sarebbero dovuti sovrapporre con i vincoli sovraordinati e la strumentazione urbanistica attualmente vigente.</p> <p>Tuttavia, il Comune di Polignano a Mare non ha presentato, entro la data del 15 ottobre definita nel corso della seduta di Conferenza di servizi del 25 settembre, né fino alla data del 31 ottobre, alcun documento aggiuntivo riguardante una proposta di perimetrazione nella quale fossero evidenziate le possibili eventuali frizioni causate dalla perimetrazione proposta dalla Regione.</p> <p>Inoltre si evidenzia che, nella nota prot. n. 34826 del 25/09/2019, depositata agli atti della seduta di Conferenza di servizi, il Comune di Polignano afferma che <i>“risulta opportuno valutare congiuntamente le osservazioni trasmesse con la predetta nota prot. n. 34790/2019 e gli studi di dettaglio che l'esperto incaricato da questa amministrazione, biologo dott. Gabriele de Filippo, si accinge a compiere.”</i></p> <p>Si precisa che, oltre agli studi allegati alla nota del Comune di Polignano, alcun altro studio più recente è stato ricevuto né dal succitato Comune, né dal professionista incaricato.</p> <p>In riferimento ai contenuti dello “Studio di perimetrazione provvisoria per l'istituzione del Parco Regionale “Parco costiero di Polignano a Mare”, redatto dal dott. Gabriele de Filippo per conto del Comune di Polignano a Mare, si ritiene che quanto affermato nella premessa di detto studio in riferimento ai principi regolanti la definizione della perimetrazione provvisoria non sia condivisibile.</p> <p>Lo studio afferma (pag. 2) che <i>“la perimetrazione provvisoria deve essere individuata soddisfacendo i seguenti requisiti: a) deve comprendere i beni ambientali che si intende tutelare; [...] b) [...] non è, invece, necessario includere nella perimetrazione i beni ambientali già tutelati e per i quali non potrebbe essere in alcun modo prevedibile danno o alterazione se non per violazione di una normativa già esistente;”</i>.</p>

	<p>Tali affermazioni non appaiono per nulla convincenti, poiché già a partire dalla definizione dei contenuti della perimetrazione, ovvero delle qualità dei territori compresi nella perimetrazione del parco naturale regionale, si afferma che (art. 2 della LR 19/97) i "parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali." Tale definizione, quindi, contiene in sé un progetto di territorio, che si articola, attraverso l'istituzione del parco naturale, sia in un insieme di norme finalizzate alla sua conservazione ed alla sua valorizzazione, sia in un articolato complesso di strumenti amministrativi "sito specifici" che comprendono il Piano del Parco, il Regolamento, il Piano Pluriennale Economico e Sociale e le forme di gestione della struttura amministrativa individuata.</p>
--	--

<p>Ente/Associazione</p>	<p>Alcuni ingegneri, architetti e geometri residenti a Polignano a Mare. Consegnato dal Comune di Polignano a Mare durante la II seduta della Conferenza di servizi, poi inviato dall'ordine degli ingegneri della provincia di Bari - prot. n. 8121 del 10/10/2019</p>
<p>Osservazione</p>	
<p>Il documento riprende quasi pedissequamente il Rapporto Ambientale della VAS del "Piano di lottizzazione del Comparto C.3.22 posto tra via Mottola e via Santa Maria della Croce per la realizzazione di alloggi del tipo uni bi-familiari ed edilizia extra residenziale" nel Comune di Noci, nonché di uno studio redatto dalla società SO.CO.IN SYSTEM srl del 7 giugno 2016 per la realizzazione di un ampliamento di un laboratorio artigianale per la produzione di manufatti in acciaio e carpenteria metallica ... con sede in Noci.</p>	
<p><u>"Pertanto non si condivide la delimitazione prevista dalla Regione che peraltro predisporre un parco in cui vengono inseriti forti elementi eterogenei e non omogenei."</u></p>	
<p>Viene proposto di conservare la perimetrazione del Parco Urbano contenuta nel PRG, sulla base di errati presupposti, ovvero sulla presenza di " ... <u>forti elementi eterogenei e non omogenei</u> ..." nella perimetrazione.</p> <p>La perimetrazione predisposta dagli uffici regionali tiene conto della definizione di Parco Naturale Regionale, come contenuta nell'art. 2 della LR 19/97, che si riporta di seguito: "a) <u>parchi naturali regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali</u></p>	

	<p><u>dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali".</u></p> <p>Si deduce che la non omogeneità dei territori costituisce la caratteristica distintiva dei parchi naturali regionali rispetto ad altre forme di tutela, come ad esempio le riserve naturali; oggetto della tutela è la coesistenza in un solo luogo, di valori paesaggistici, naturalistici, ambientali, culturali ed antropici.</p> <p>La presenza di territori non omogenei all'interno di un Parco Naturale Regionale, ossia di territori non totalmente naturali, è confermata dal contenuto dell'art. 12, co. 1 e 2, della L. n. 394/1991.</p> <p>Tale articolo definisce quali sono i contenuti del piano del parco.</p> <p>Il comma 1 indica quali sono i contenuti che il piano sottopone a disciplina:</p> <p><i>"La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</i>b) <i>vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;</i>c) <i>sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;</i>d) <i>sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;</i>e) <i>indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere."</i> <p>Il co. 2 recita "Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;</i>b) <i>riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere</i>
--	--

	<p>esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;</p> <p>c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo- pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;</p> <p>d) <u>aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.</u>"</p>
<p>Il documento fa riferimento alla DGR n.442/2018, avente ad oggetto la "variante di adeguamento dello strumento urbanistico vigente (PRG) del comune di Polignano a Mare al PUTT/P ai sensi dell'art.5.06 delle NTA del PUTT/P ...".</p> <p>Si fa riferimento in particolare alla valorizzazione e la riqualificazione integrata del paesaggio costieri. Si riporta quanto contenuto nella DGR [ndr]:</p> <p>Il Comune di Polignano a Mare dichiara che "nella successiva fase di redazione del PUG in conformità al PPTR, saranno perimetrati e dettagliati, in particolare, i seguenti paesaggi costieri, definendo per ciascuno di essi opportune specifiche progettuali e normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waterfront urbano storico da valorizzare; - Waterfront urbano moderno da riqualificare; - Waterfront a prevalente specializzazione turistica - residenziale - ricettiva da riqualificare; - Waterfront a forte criticità da rigenerare". 	<p>La presenza di un Parco Naturale Regionale è l'occasione per la redazione, all'interno del Piano del Parco, delle schede relative a ciascuno dei waterfront riconosciuti nella DGR 442/2018.</p> <p>Per loro caratteristica, gli strumenti di pianificazione consentono alle amministrazioni di coordinare gli interventi sul territorio, sulla base della strumentazione urbanistica e territoriale sovraordinata e di un sistema delle conoscenze approfondito.</p>

L'osservazione si conclude nel modo che segue: <i>"la perimetrazione provvisoria proposta dalla Regione relativamente alle aree a ridosso del centro urbano così come tipizzate sarebbe in contrasto con le programmate prospettive di sviluppo approvate anche dalla stessa regione nel 2005 e confermate in ambito di adeguamento del PRG al PUTT nel 2018, entrambe successive alla LR n. 19/97;"</i>	L'aspetto relativo alla perimetrazione sarà meglio definito nella zonizzazione provvisoria che potrà inserire zone e relative norme a tutela diversificata. Si ricorda, inoltre, che, benché il piano urbanistico comunale sia adeguato al PUTT, gli interventi dovranno comunque scontare le procedure di "Autorizzazione paesaggistica" o di "Accertamento di compatibilità paesaggistica" previste dal Capo V delle NTA del PPTR.
<i>"l'intero territorio costiero di Polignano a valle della SS16 è disciplinato da specifica normativa di PPTR che garantisce la tutela e la salvaguardia di tali aree;"</i>	Lo strumento di pianificazione dell'area protetta sarà adeguato al PPTR e permetterà di meglio specificare gli usi, in conformità alla finalità dell'area protetta.

Ente/Associazione	MIBAC-SABAC – prot. n. 7742 del 26/09/2019
Osservazione	
<p>Si ravvisa la necessità di ampliare:</p> <ul style="list-style-type: none"> quanto riportato al par. 2 DESCRIZIONE E TIPOLOGIA AMBIENTALE con la descrizione degli elementi antropici. Si evidenzia in tali aree la presenza di testimonianze di antropizzazione del territorio che mostrano la continuità di frequentazione in un arco temporale che va dal Paleolitico ad oggi con la presenza diffusa di elementi emergenti quali la divisione fondiaria, i muretti a secco, i trulli, i pozzi ed altri elementi tipici del paesaggio rurale. Si ritiene che le testimonianze storiche presenti necessitino di approfondimento. 	
<ul style="list-style-type: none"> Per quanto attiene agli aspetti archeologici, si ritiene necessario un approfondimento conoscitivo in relazione alla situazione vincolistica esistente e all'analisi dei fattori di rischio, che potrebbero generare impatti significativi sul patrimonio archeologico eventualmente ancora celato nel terreno e non immediatamente percettibile. È opportuno prevedere nel Documento d'Indirizzo un esplicito richiamo alle procedure dell'archeologia preventiva (ai sensi dell'art.25 del D.Lgs n. 50/2016) come misure di mitigazione dei possibili impatti sui beni archeologici. 	
<p>Si accoglie l'osservazione. Il Documento di analisi è stato integrato.</p>	



<p>Inserire al par. 7 OBIETTIVI DELL'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA e al par 8 EFFETTI DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA:</p> <ul style="list-style-type: none">• la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico• la promozione di un modello di sviluppo che non rechi danno <p>Gli interventi ipotizzabili riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">- progetti di recupero, conservazione e fruizione compatibile dei beni archeologici diffusi nel territorio;- creazione di percorsi archeologici-naturalistici a scopo didattico e turistico. <p>Si riservano di fornire un elenco dei vincoli e delle segnalazioni archeologiche ricadenti nell'area.</p>	<p><u>Si accoglie l'osservazione. Il Documento di analisi è stato integrato.</u></p>
<p>Proposta PERIMETRAZIONE per quanto attiene alla <u>porzione ricadente nel territorio di Monopoli</u> segnala l'opportunità di <u>prolungare il perimetro proposto verso Sud</u>, lungo la fascia costiera meno compromessa dagli insediamenti produttivi e, pertanto, ancora riconoscibile con una certa continuità nei suoi valori paesaggistici (componenti della geomorfologia, componenti vegetazionali, componenti antropiche, componenti idrologiche, presenza di beni culturali) ...</p>	<p>L'elenco non è stato fornito.</p> <p>La Soprintendenza non ha inviato la proposta di perimetrazione in formato vettoriale georeferenziato.</p> <p>Gli uffici hanno comunque provveduto a perimetrare la proposta di ampliamento; la perimetrazione è stata realizzata in base alle descrizioni fornite dalla Soprintendenza. Risulterebbero ulteriori 68 ha circa, sovrapponibili al perimetro del vincolo ex art. 136 (<i>bene paesaggistico, scheda PAE0117, num. Dec. 01-08-1985, pubbl. su G.U. n. 30 del 06-02-1986</i>).</p> <p><u>L'ampliamento può essere valutato positivamente, escludendo l'area del depuratore del Comune di Monopoli</u></p>
<p>Relativamente all'individuazione delle linee guida per la redazione del Documento d'Indirizzo, si chiede di effettuare un approfondimento dei caratteri dell'area individuata facente parte del parco costiero, al fine di giungere alla definizione di una zonizzazione di differenti ambiti, dalla quale discenda una differenziazione dei livelli di tutela</p>	<p><u>Le richieste attengono ai contenuti della zonizzazione provvisoria, che sarà compresa nel disegno di legge.</u></p>

Ente/Associazione	SERIM s.r.l. – prot. n. 7743 del 26/09/2019	
	Osservazione	Controdeduzione
		La nota non contiene richiesta di integrazioni in riferimento al Documento di analisi ed all'Area di interesse, posti a base della conferenza di servizi.

Ente/Associazione	Sezione Demanio e Patrimonio – prot. n. 7999 del 07/10/2019	
	Osservazione	Controdeduzione
	Ricorda che l'approvazione del PRC (Piano Regionale delle Coste) con DGR n. 2273/2011 in cui si definiscono i diversi livelli di sensibilità ambientale associata alle peculiarità territoriali dei contesti costieri, utile al fine di disciplinare le diverse modalità d'uso del bene demaniale ovvero particolari forme di tutela dello stesso. L'istituzione del Parco costiero introduce, rispetto alla pianificazione vigente, un ulteriore elemento di sensibilità che dovrà essere preso in considerazione nei futuri aggiornamenti della pianificazione costiera regionale. Inoltre, i Comuni interessati valuteranno [...] gli effetti delle misure di tutela sulla pianificazione in itinere di propria competenza ...	Le amministrazioni comunali di Polignano a Mare e di Monopoli non hanno fornito alcuna indicazione in merito ai rispettivi piani comunali delle coste.

Ente/Associazione	Geometri residenti nel comune di Monopoli – prot. n. 8290 del 16/10/2019	
	Osservazione	Controdeduzione
	Chiedono di valutare con estrema attenzione la perimetrazione del Parco, alla luce delle destinazioni e delle attività presenti in loco. Il Comune di Monopoli è dotato di P.U.G. approvato dal Consiglio Comunale il 22 ottobre 2010 successivamente adeguato al PPTR. I territori monopolitani, ricadenti nell'area individuata dal "Parco costiero di Polignano a mare", risultano essere tipizzati in esito ad una	La nota, pur richiamando l'attenzione sulla perimetrazione del Parco, non contiene proposte alternative da valutare.



programmazione urbanistica che ha comportato la modifica e l'adeguamento alle previsioni del piano stesso.		
In considerazione della consistente urbanizzazione della zona coinvolta nel Parco con vocazione sia residenziale che commerciale/industriale, si ritiene che le norme generali di salvaguardia siano inapplicabili e fortemente depauperanti della potenzialità commerciale degli immobili presenti.		Il divieto a "realizzare nuove costruzioni" interviene in relazione all'art. 6 - Misure di salvaguardia della L. n. 394/1991, richiamate dall'art. 8 - Misure di salvaguardia della LR 19/97. Tale divieto si riferisce al periodo che intercorre a partire dalla data di pubblicazione sul BURP del disegno di legge e fino all'approvazione della legge istitutiva, ossia per 60 giorni. Circa la non applicabilità delle norme di salvaguardia, si ricorda che esse sono cogenti ad hanno la finalità di tutelare i valori riconosciuti.

Ente/Associazione	Aeronautica Militare, Comando Scuole del'A.M. / 3° Regione Aerea- prot. 8437 del 21/10/2019	
Osservazione		Controdeduzione
" ... per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi dell'Aeronautica Militare, non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione del parco costiero ... "		L'Aeronautica Militare non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione del parco costiero

Ente/Associazione	Comando Militare Esercito Puglia- prot. 8440 del 21/10/2019	
Osservazione		Controdeduzione
"Esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera." " ... poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residui bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza ... "		Il Comando Militare Esercito Puglia esprime parere favorevole alla realizzazione del Parco. Fornisce raccomandazioni ed indicazioni in merito alla possibile presenza di ordigni bellici interrati.

Ente/Associazione	Comitato per la tutela delle Coste di Monopoli – prot. 8436 del 21/10/2019
Osservazione	Controdeduzione
Chiede di "... estendere il perimetro del parco all'intera fascia costiera del Comune di Monopoli, ad eccezione delle sole porzioni di territorio particolarmente compromesse dagli insediamenti."	L'art. 5, co. 1, della LR 19/97, come modificato dall'art. 1 della LR 16/2001, individua tra le "... aree aventi preminente interesse naturalistico, nonché ambientale e paesaggistico ...", l'area di Lama Belvedere nel Territorio di Monopoli. Poiché l'oggetto della Conferenza riguarda l'istituzione dell'area naturale protetta denominata, ai sensi del medesimo art. 5, co. 1 della LR 19/97, Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16, l'area individuata dal Comitato, seppur ricca di "... molteplici valenze archeologiche, storiche, ambientali, naturalistiche, paesaggistiche ...", non può essere ricompresa nella perimetrazione oggetto dei lavori della Conferenza di Servizi. La perimetrazione proposta dal Comitato può tuttavia essere oggetto di attenzione all'interno di specifico procedimento volto alla attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, co. 1. LR 19/97.


Ente/Associazione	Ditta DITONNOMARE srl – prot. n. 8564 del 28/10/2019
Osservazione	Controdeduzione
"... considerato che al punto 5 delle linee guida nell'ambito della "salvaguardia porzione costiera" e con riferimento all'art. 71 del PPTR, ovvero prescrizioni parchi e riserve, rispetto al quale non sono ammissibili e quindi vietate, fra le altre, le seguenti attività, "realizzare nuove costruzioni" (fattispecie non contemplata nel richiamato art. 71)." "... visto che sul territorio costiero operano attività imprenditoriali che offrono specifici servizi legati alla fruibilità della fascia costiera, si ritiene possano essere autorizzabili, così come già previsto dall'art. 45 delle NTA del PPTR, le realizzazioni di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;"	In relazione al Documento di analisi, al punto 5, a proposito della "parte costiera" [il titolo corretto del punto 5 è "Salvaguardia porzione terrestre" e "Salvaguardia porzione marina"], il divieto a "realizzare nuove costruzioni" non interviene a seguito dell'art. 71 delle NTA del PPTR, ma in relazione all'art. 6 Misure di salvaguardia della L. n. 394/1991, richiamate dall'art. 8 Misure di salvaguardia della LR 19/97.

Ente/Associazione	Comune di Monopoli – prot. n. 8627 del 29/10/2019	
	Osservazione	Controdeduzione
1. Poiché la perimetrazione del Parco interessa anche il Comune di Monopoli, si chiede di cambiare la denominazione in Parco marino costiero di Polignano a Mare e Monopoli.		Osservazione accoglibile.
2. Condivide la perimetrazione proposta. Ricorda che è in corso l'adeguamento del PUG al PPTR e che tale adeguamento consente interventi e trasformazioni già condivise con il Ministero. Si chiede che, nelle norme di salvaguardia, si tenga conto di quanto emerso in sede di adeguamento del PUG al PPTR.		In fase di redazione delle norme di salvaguardia si terrà conto di quanto riveniente dall'adeguamento del PUG al PPTR.
3. L'amministrazione comunale non ritiene praticabile l'estensione della perimetrazione proposta dalla Soprintendenza a causa della presenza, nelle aree da includere, del depuratore cittadino, per il quale sono già stati programmati interventi di miglioramento ambientale, che comprendono anche la realizzazione di una condotta sottomarina. "Si chiede l'attivazione di uno specifico tavolo tecnico tra la scrivente Amministrazione, la Regione Puglia e la Soprintendenza per una attenta ponderazione dei vari interessi in gioco e l'introduzione di eventuali misure che consentano di contemperare le stringenti necessità di tutela ambientale e paesaggistica necessarie, con l'altrettanto stringente necessità di consentire ogni utile intervento di miglioramento ambientale sul depuratore."		<u>La perimetrazione proposta dalla SABAP può essere accolta, avendo cura di escludere le aree del depuratore del Comune di Monopoli (cfr supra, controdeduzione a nota della SABAP prot. n. 7742 del 26/09/2019, penultima osservazione).</u>
4. Chiede di porre attenzione alla zonizzazione, al fine "... di individuare diversi ambienti corrispondenti a diversi livelli di tutela e diversi gradi di vincoli e relative norme di salvaguardia ...".		È stato già evidenziato, anche nel corso degli incontri svolti nei mesi passati fra la Regione Puglia e le due Amministrazioni Comunali di Polignano a Mare e Monopoli, che la zonizzazione provvisoria terrà conto di quanto richiesto e sarà organizzata in diversi livelli di tutela.

	Si evidenzia che già il Documento di indirizzo prevede che "La zonizzazione provvisoria dovrà tener conto dei valori naturalistici presenti e del livello di antropizzazione e dovrà articolarsi su tre livelli".
5. In relazione alla scelta dell'Autorità di Gestione, chiede di poter entrare a far parte di detto Ente.	Le due Amministrazioni Comunali faranno parte dell'Ente di Gestione.
6. Si chiede alla Regione di "... rendere immediatamente disponibili adeguate risorse economiche da individuare nell'ambito della legge istitutiva del Parco."	La previsione di provvedere ai nuovi oneri previsti dalla legge istitutiva sarà contenuta nella legge istitutiva, per obblighi costituzionali (art. 81, terzo periodo, Cost.). La Sezione ha già provveduto a predisporre la richiesta di ulteriori risorse economiche da inserire nei capitoli di bilancio dedicati alle aree naturali protette e finalizzate a finanziare spese di gestione, istituzioni di nuove aree naturali protette e la redazione di strumenti di pianificazione.
7. In merito alla parte marina, viste le numerose attività connesse al turismo marino che vi si svolgono (scuole sub, barche – turismo, ecc.), chiede di voler introdurre una adeguata gradualità nelle misure di salvaguardia [...]. Anche a tal fine, "... si chiede alla Regione di voler attivare un tavolo tecnico finalizzato alla individuazione condivisa delle misure di salvaguardia ...".	I divieti previsti non riguardano le attività connesse al turismo marino indicate nell'osservazione. Alla lettera a) è aggiunto l'aggettivo "protette" dopo le parole "... specie animali e vegetali ...". Per cui il punto a) diventa: "la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali protette, nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici,"
8. Ampliamento del perimetro del parco avanzata dal "Comitato per la tutela delle coste di Monopoli", si chiede "... di valutare l'opportunità che il "Documento di analisi" venga esteso a tutte le aree proposte per poter effettuare uno studio approfondito e valutare l'eventuale inserimento di tali aree all'interno della perimetrazione [quelle proposte dal Comitato, ndr]	Cfr. risposta all'osservazione al punto numero 3, nonché alla nota prodotta dal Comitato per la tutela delle coste di Monopoli, prot. n. 8436 del 21/10/2019.

Il Funzionario P.O. Strumenti di pianificazione


arch. Enrico Grifoni



La Dirigente *ad interim* del Servizio Parchi e

Tutela della biodiversità

ing. Caterina Dibitonto



La Dirigente della Sezione Tutela e

Valorizzazione del paesaggio

ing. Barbara Loconsole

